Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 giugno 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 giugno 1976, n. **406**.
Corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico della regione Campania . . Pag. 4683

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1976, n. **407**.
Individuazione degli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706. Pag. 4684

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1976, n. **408**.
Prelevamento di L. 1.308.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976 . Pag. 4686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1976, n. **409**.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria della natività, in Casola Valsenio . . . . Pag. 4687

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1976, n. **410**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Pordenone . . . . Pag. 4687

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ricci & C., con sede e stabilimento in Alessandria . . . . Pag. 4687

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.
Suddivisione del territorio della regione Emilia-Romagna in distretti scolastici . . . . Pag. 4688

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sandoni prefabbricati, in Anzola dell'Emilia . . . . Pag. 4690

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Biscotti Panettoni Colussi, in Milano, stabilimento di Vittorio Veneto . . . Pag. 4690

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.
Proroga a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì . . . . Pag. 4690

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Nevano, in Pozzuoli . . . . Pag. 4691

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Ferrari, con sede e stabilimento in Porto Mantovano . . . . Pag. 4691

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari . . . . Pag. 4692

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Compensati Superga, stabilimento in Vigone . . . . Pag. 4692

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e Ferriera Catania, con sede e stabilimento in Catania . Pag. 4692

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.
Suddivisione del territorio della regione Toscana in distretti scolastici . . . . Pag. 4693

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gonadogestina Ganassini » della ditta Istituto Ganassini, in Milano. (Decreto di revoca n. 4783/R) . . . . Pag. 4695

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Baskir composto » della ditta Laboratorios Kuba di Miramar Marianao Habana - Kuba, rappresentato in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico di Roma. (Decreto di revoca n. 4789/R) Pag. 4695

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sclerormon » della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, in Novate Milanese. (Decreto di revoca n. 4795/R) Pag. 4696

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitofosfina » della ditta Umberto Cassina, in Chiavari. (Decreto di revoca n. 4797/R) . Pag. 4696

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Somatormone » della ditta Laboratori Byla di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Guieu, in Milano. (Decreto di revoca n. 4784/R) . . . Pag. 4697

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biogestan » della ditta In.Fa.Ti., in Pavia. (Decreto di revoca n. 4768/R). Pag. 4697

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiarist » della ditta Aristochimica S.r.l., in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 4793/R) . . Pag. 4697

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bovstrol Lefranc » della ditta Prodotti specializzati Natali (P.S.N.) Soc.r.l., in Bologna. (Decreto di revoca n. 4787/R). Pag. 4698

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antipofisina Negroni » della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 4773/R) . . . . . Pag. 4698

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Colasca » della ditta Farmaceutici Torta dei dottori G. e M. Revelli, in Arma di Taggia. (Decreto di revoca n. 4776/R) . Pag. 4699

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Paidosan » della ditta Laboratorio italiano biochimico Lisapharma S.p.a., in Erba. (Decreto di revoca n. 4777/R) . . Pag. 4699

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sex-vigor » della ditta La Farmochimica italiana di Milano. (Decreto di revoca n. 4788/R) . . . . Pag. 4699

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Marziovit arsenicale » della ditta Giovanni Ogna & Figli, in Milano. (Decreto di revoca n. 4792/R) . . . . Pag. 4700

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1976.
Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo . . Pag. 4700

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1976.
Istituzione del posto doganale Colle di Menouve, dipendente dalla dogana di Aosta . . . . Pag. 4701

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.
Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino . . . . Pag. 4701

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1976.
Importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile, originari dal territorio di Taiwan . . . . . . Pag. 4701

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.
Norme concernenti il deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero . . . . Pag. 4702

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento di trentanove società cooperative Pag. 4703
Avviso di rettifica . . . . Pag. 4703

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4704
Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 4704
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 4705
Smarrimento di ricevute rilasciate a fronte di cedole relative a titoli di debito pubblico . . . . . . Pag. 4705

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
505° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie Pag. 4705

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 4705

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, in Benevento, in amministrazione straordinaria . . . Pag. 4705
Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana « S. Andrea » di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 4705

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina Pag. 4706

Ministero della difesa: Graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1975-76 . . . . Pag. 4709

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XXI). Pag. 4710

Sostituzione del preside della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova (tabella (XVII). Pag. 4710

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova (tabella XVII). Pag. 4710

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria di alcuni concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre nei licei artistici . . . . . Pag. 4711

Corte dei conti:

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova Pag. 4711

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova . . . . . Pag. 4711

Ospedale di Civitanova Marche:

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . . Pag. 4712

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica . Pag. 4712

Ospedale civile di Saluzzo: Concorso ad un posto di aiuto della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia. Pag. 4712

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Crotone: Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione. Pag. 4712

Ospedali civili di Genova:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 4712

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . . . . Pag. 4712

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DEL 14 GIUGNO 1976:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1976, n. **411**.

Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DEL 14 GIUGNO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1970/1985. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 18 maggio 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4914)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 giugno 1976, n. **406**.

Corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi diretti a soddisfare indifferibili esigenze igienico-sanitarie della regione Campania attraverso il potenziamento delle strutture ospedaliere particolarmente carenti di personale qualificato per lo svolgimento delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie;

Tenuto conto della grave crisi occupazionale esistente nella regione Campania e dell'inderogabile necessità ed urgenza di provvedervi mediante un'adeguata formazione professionale dei lavoratori interessati, finalizzata allo svolgimento delle suddette attività paramediche;

Tenuto conto della necessità di utilizzare il contributo disposto, con decisione del 19 febbraio 1976, dal Fondo sociale europeo, in relazione al progetto presentato dalla regione Campania per la formazione, fra l'altro, di lavoratori destinati al settore parasanitario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta congiunta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella regione Campania possono essere istituiti corsi di carattere straordinario per la formazione di personale sanitario ausiliario e tecnico riservati ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento degli uffici del lavoro della regione.

Agli allievi, per ogni giorno di effettiva frequenza ai corsi, è corrisposta un'indennità nella misura di L. 3.000.

Ai corsi predetti, per quanto concerne i requisiti di ammissione, i programmi, la durata e le modalità di svolgimento, nonchè i relativi esami, si applicano le vigenti disposizioni in materia di scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie.

Al finanziamento occorrente per lo svolgimento dei corsi di cui al comma precedente, promossi dalla regione Campania, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 1.500 milioni, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1976.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1976

LEONE

MORO — TOROS — DAL FALCO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1976, n. **407.**

Individuazione degli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, recante norme sulla individuazione degli uffici periferici dei singoli Ministeri cui vanno presentati i rapporti relativi alle violazioni per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa, nei casi in cui non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, sono indicati come segue:

Ministero degli affari esteri: gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero delle città di Genova, Messina, Napoli e Trieste, per le violazioni di cui al regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, alla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, nonchè al regolamento di esecuzione della legge sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, e successive modificazioni.

Ministero dell'interno: le prefetture, per le violazioni di cui agli articoli 47 e 56 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; alla legge 24 luglio 1930, n. 1278; all'art. 21 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367; agli articoli 17 e 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; all'art. 8, commi primo, terzo e quarto, della legge 21 marzo 1958, n. 327; agli articoli 24 e 25 della legge 21 novembre 1967, n. 1185; all'art. 32 della legge 25 novembre 1971, n. 1096; all'art. 11, comma terzo, della legge 2 febbraio 1973, n. 7.

Resta salva la competenza attribuita al prefetto nel caso indicato dall'art. 7, primo comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Ministero di grazia e giustizia: gli archivi notarili distrettuali, per le violazioni delle norme sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per le infrazioni commesse dai notai e previste dal codice civile.

Ministero delle finanze: *a*) le intendenze di finanza, per le violazioni di cui all'art. 5 del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed agli articoli 21 e 22 delle disposizioni regolamentari per i canali demaniali d'irrigazione, approvate con regio decreto 3 maggio 1937, n. 899, nonchè alle norme di tutela e di polizia di cui al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, ed al testo unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; *b*) l'amministrazione generale dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour), per la repressione delle violazioni concernenti i canali demaniali amministrati, da detto ufficio, ai sensi delle disposizioni regolamentari approvate, rispettivamente, con regi decreti 29 marzo 1906, n. 121, e 3 maggio 1937, n. 899.

Ministero della difesa: il comandante militare territoriale di regione, il comandante in capo di dipartimento militare marittimo, il comandante di regione aerea, per le violazioni di cui all'art. 8 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, alla legge 27 marzo 1930, n. 460, e successive modificazioni, nonchè all'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Ministero dei lavori pubblici: le sezioni dell'ufficio del genio civile, escluse dal trasferimento alle regioni ai sensi dell'art. 12, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, per le violazioni di cui all'art. 219 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: *a*) in materia forestale: i capi degli ispettorati ripartimentali delle foreste, per le violazioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269; *b*) in materia di demanio forestale e armentizio: le intendenze di finanza, per le violazioni di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e all'art. 61 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801; *c*) in materia di importazione, esportazione e transito di piante, parti di esse e semi: gli osservatori per le malattie delle piante, per le violazioni di cui all'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987; *d*) in materia di accertamenti connessi alla corresponsione di aiuti comunitari: gli ispettorati dell'alimentazione, per le violazioni di cui agli articoli 5, 7 e 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche.

Ministero dei trasporti: *A*) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: *a*) il direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia ed i capi degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le violazioni di cui alle seguenti disposizioni: art. 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni; articoli 153, 154, 204, 206, 212, 213 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; art. 7 della legge 14 giugno 1949, n. 410; articoli 18, 19 e 37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150; art. 1 del regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 1059; articoli 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 64 e 65 del regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, e

successive modificazioni; art. 2 del regio decreto 22 maggio 1892, n. 354; titolo IV del regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688, in relazione alle contravvenzioni contenute nei titoli II e III; art. 61 in relazione agli articoli 53 e 54 del regio decreto 17 giugno 1900, n. 306, articoli 1, 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 660; articoli 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1189, 1191, 1192, 1194, 1195, 1197, 1202, 1203, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227, 1229, 1230, 1233 e 1234 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; alla legge 11 novembre 1975, n. 584; *b*) i capi degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pescara, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia, in relazione alle violazioni delle norme sulla pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti ed alle funzioni amministrative riservate allo Stato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5; *B*) Direzione generale dell'aviazione civile: il direttore di circoscrizione aeroportuale per le violazioni nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, contenute nella parte terza, libro primo, titolo terzo del codice della navigazione, nonchè per quanto attiene alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali; *C*) Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: il direttore compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le violazioni al regolamento per la polizia, la sicurezza e la regolarità dello esercizio delle strade ferrate di cui agli articoli 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, e successive modificazioni; al regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175, e successive modificazioni; all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; agli articoli 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 233, 235, 237, 238, 309 e 310 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*; all'art. 1 del regio decreto 22 maggio 1892, n. 354; alla legge 11 novembre 1975, n. 584.

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: *a*) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dalle altre norme vigenti in materia di servizi postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici; *b*) Azienda di Stato per i servizi telefonici: ispettorati telefonici di zona, per le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dalle altre norme vigenti in materia di servizi telefonici.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: *a*) i distretti minerari per le violazioni di cui agli articoli 28, primo comma, e 133 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128; *b*) gli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato per le violazioni di cui all'art. 25, primo comma, della legge 26 novembre 1973, n. 883; all'art. 51 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; all'art. 15 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 294; all'art. 21, secondo comma, della legge 14 novembre 1941, n. 1442; all'art. 7 della legge 4 aprile 1964, n. 171; all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 316; all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127; all'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 425; all'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426; nonchè agli articoli 113, 114 e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; *c*) gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni; agli articoli 147, 150 e 157 del regolamento del servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242; all'art. 26 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi; all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, contenente il regolamento di esecuzione della predetta legge.

Ministero della marina mercantile: le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi per le violazioni in materia di navigazione marittima previste dal codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonchè per quelle previste dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 e dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, per quanto concerne, rispettivamente, la disciplina della pesca marittima e della nautica da diporto.

Ministero della sanità: gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali aventi sede nel territorio delle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, gli uffici di sanità marittima ed aerea, gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto, e dogana interna, ciascuno per la rispettiva competenza, per le violazioni di cui agli articoli 102, 103, 119, 122, 123, 139, ultimo comma, 141, 144, 147, 161, 173, 188-*bis*, 190, 195, 197, 203, 209, 213, 216, 231, 233, 236, 238, 249, 254, 264, 284, 309, 317, 320, 324, 327, 330, 338, 339, 340, 346 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334; all'art. 5-*bis* della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni; all'art. 67 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; all'art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009; all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837; agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; all'art. 2, terzo comma, della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni; all'art. 3 della legge 4 febbraio 1966, n. 51; all'art. 5, primo e secondo comma, della legge 23 gennaio 1968, n. 34; all'art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638; al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

Ministero dei beni culturali e ambientali: le sovrintendenze archeologiche, le sovrintendenze per i beni culturali e architettonici, le sovrintendenze per i beni artistici, le sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, la sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici per le violazioni di cui agli articoli 58, 59, 60, 68 e 69 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché le sovrintendenze archeologiche per le violazioni di cui all'art. 10 della legge 1° marzo 1975, n. 44.

Art. 2.

Il presente decreto ha applicazione a partire dal giorno 30 giugno 1976.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1976

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 66

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1976, n. **408.**

Prelevamento di L. 1.308.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 1.308.800.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1976.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.308.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali (cap. 5869) . . . . . . L. 50.000.000
(Maggiori esigenze — prima non prevedibili — in relazione alla necessità di effettuare urgenti lavori di sistemazione dei locali della biblioteca tecnica della Ragioneria generale dello Stato)

Ministero delle finanze:

Indennità e spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1022) . . . . . » 25.000.000
(Maggiori spese da sostenere per la partecipazione ai negoziati in materia di doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio)

Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni (cap. 1086) . . . . . » 130.000.000
(Maggiori e imprevedibili esigenze per provvedere al funzionamento del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria per il periodo 1° gennaio 1976-16 ottobre 1976)

Spese per la esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato (cap. 4654) . . . » 1.000.000.000
(Integrazione necessaria per affidare al Consorzio nazionale fra gli esattori l'esecuzione dei lavori meccanografici al fine di assicurare la tempestiva formazione dei ruoli di riscossione dei tributi diretti)

Ministero degli affari esteri:

Spese riservate (cap. 1117) . » 27.000.000
(Maggiori ed imprevedibili esigenze verificatesi nel corso della gestione)

Elargizione ai familiari dei dipendenti deceduti durante il servizio all'estero (cap. 1651) » 40.000.000
(Integrazione necessaria per i numerosi decessi verificatisi tra i dipendenti in servizio all'estero)

Indennità e spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 4002) » 3.000.000
(Impreviste necessità connesse alla svalutazione monetaria ed all'aumento delle tariffe di trasporto)

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Fitto di locali (cap. 1531) . . . . L. 15.000.000
(Maggiori esigenze — prima non prevedibili — in relazione alla urgente necessità di reperire nuovi locali per l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto)

Ministero delle partecipazioni statali:

Spese per consigli, comitati e commissioni (cap. 1092) . . . . » 8.800.000
(Maggiori esigenze verificatesi nel corso della gestione, necessarie per procedere alla liquidazione delle spese di funzionamento della commissione per il riordinamento delle partecipazioni statali)

Ministero della sanità:

Spese per consigli, comitati e commissioni (cap. 4532) . . . . » 10.000.000
(Maggiori esigenze — prima non prevedibili — connesse con l'espletamento di numerosi concorsi non effettuati negli anni precedenti)

L. 1.308.800.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702 ed in particolare l'art. 42;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, è autorizzato il prelevamento di L. 1.308.800.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 5869. — Manutenzione, riparazione, ecc. . . . . L. 50.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . . . » 25.000.000

Cap. 1086. — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. . . . . » 130.000.000

Cap. 4654. — Spesa per la esecuzione di lavori meccanografici, ecc. . . » 1.000.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1117. — Spese riservate . .	L.	27.000.000
Cap. 1651. — Elargizione ai familiari dei dipendenti deceduti, ecc. . .	»	40.000.000
Cap. 4002. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	»	3.000.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:		
Cap. 1531. — Fitto di locali . . .	»	15.000.000
Ministero delle partecipazioni statali:		
Cap. 1092. — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. . . .	»	8.800.000
Ministero della sanità:		
Cap. 4532. — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. . . .	»	10.000.000
	L.	1.308.800.000

Questo decreto sarà trasmesso al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1976, n. **409.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria della natività, in Casola Valsenio.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Imola 17 febbraio 1973, modificato con altro del 16 novembre 1974 ed integrato con due dichiarazioni datate 10 aprile 1975, relativo: *a*) alla soppressione del beneficio parrocchiale di S. Giacomo, in località Fruges del comune di Massalombarda (Ravenna); *b*) al trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria della natività, in Valdifusa del comune di Casola Valsenio (Ravenna), con lo stesso titolo, nella chiesa di S. Giacomo in Fruges; *c*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria della natività in Valdifusa nella circoscrizione territoriale della limitrofa parrocchia di S. Andrea in Sintria, in Casola Valsenio (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1976, n. **410.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Pordenone.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone 3 novembre 1972, integrato con dichiarazione ed altro decreto rispettivamente del 10 dicembre 1972 e 24 marzo 1975, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Re, in Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 52

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ricci & C., con sede e stabilimento in Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Ricci & C., con sede e stabilimento in Alessandria, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ricci & C., con sede e stabilimento in Alessandria.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6929)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

Suddivisione del territorio della regione Emilia-Romagna in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Esaminata la deliberazione n. 231 del 24 aprile 1975 del consiglio della regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto « Proposta di partizione del territorio regionale in distretti scolastici »;

Esaminati i pareri, allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna e da quest'ultima acquisiti dietro formale richiesta della presidenza del consiglio regionale;

Considerata la necessità di apportare variazioni nella ripartizione del territorio in distretti scolastici rispetto alla proposta deliberata dal consiglio regionale, ed in particolare:

costituire un unico distretto con sede a Fornovo di Taro e comprendente i comuni di Fornovo di Taro, Bedonia, Compiano, Tornolo, Albareto, Borgo Val di Taro, Pellegrino Parmense, Bore, Varano de' Melegari, Bardi, Varsi, Solignano, Terenzo, Valmozzola, Berceto, al fine di adeguare l'individuazione geografica del distretto scolastico alle esigenze in tal senso espresse dalla maggioranza dei comuni interessati, dalla comunità montana dell'Appennino parmense, e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica in relazione alla presenza e dislocazione delle scuole, alla consistenza numerica della popolazione presente e di quella scolastica ed alla morfologia del territorio;

costituire un unico distretto scolastico con sede a S. Giorgio di Piano e comprendente i comuni di S. Giorgio di Piano, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo, Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Minerbio, Baricella, Castello d'Argile, al fine di adeguare la aggregazione distrettuale di quest'ultimo comune alle esigenze espresse dal rispettivo consiglio comunale e dalla sovrintendenza scolastica regionale, non ravvisandosi, rispetto al comune di Castello d'Argile, appartenente alla provincia di Bologna fondate ragioni — riscontrate invece per il comune di Pieve di Cento, anch'esso della provincia di Bologna — per l'inserimento in un distretto appartenente alla provincia di Ferrara come proposta dal consiglio regionale;

suddividere il comune di Bologna in quattro distretti anzichè cinque ed in particolare unificare in un unico distretto i quartieri di Borgo Panigale, Santa Viola, Saffi e Marconi con i quartieri di Lame, Corticella e Bolognina al fine di assicurare una migliore distribuzione delle attrezzature scolastiche e la presenza dei vari gradi ed ordini di scuola in tutti i distretti del comune, come evidenziato dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica;

costituire un unico distretto scolastico con sede a Sasso Marconi e comprendente i comuni di Sasso Marconi, Marzabotto, Castiglione de' Pepoli, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato e Grizzana, al fine di adeguare l'individuazione geografica del distretto scolastico alle esigenze espresse dalla maggioranza dei comuni interessati ed in particolare per l'omogeneità del territorio montano e dei relativi problemi e per la distribuzione geografica dei comuni stessi;

Decreta:

Il territorio della regione Emilia-Romagna è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « Distretti scolastici »:

Distretto n. 1 *con sede a Castel San Giovanni* e comprendente i comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Rottofreno, Sarmato, Gragnano, Trebbiense, Agazzano, Ziano Piacentino, Gazzola, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Pecorara, Caminata.

Distretto n. 2 *con sede a Piacenza* e comprendente i comuni di Piacenza, Gossolengo, Podenzano, San Giorgio Piacentino, Rivergaro, Vigolzone, Ponte dell'Olio, Travo, Bettola, Bobbio, Coli, Farini d'Olmo, Corte Brugnatella, Ferriere, Cerignale, Zerba, Ottone.

Distretto n. 3 *con sede a Fiorenzuola d'Arda* e comprendente i comuni di Fiorenzuola d'Arda, Monticelli d'Ongina, Castelvetro Piacentino, Caorso, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda, Pontenure, Cadeo, Cortemaggiore, Besenzone, Carpeneto, Alseno, Castell'Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Morfasso.

Distretto n. 4 *con sede a Fidenza* e comprendente i comuni di Fidenza, Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Salsomaggiore Terme, Medesano.

Distretto n. 5 *con sede a Fornovo di Taro* e comprendente i comuni di Fornovo di Taro, Bedonia, Compiano, Tornolo, Albareto, Borgo Val di Taro, Pellegrino Parmense, Bore, Varano de' Melegari, Bardi, Varsi, Solignano, Terenzo, Valmozzola, Berceto.

Distretto n. 6 *con sede a Parma* e comprendente i quartieri di Parma centro, San Leonardo, Pablo, Golese e San Martino del comune di Parma ed i comuni di Sissa, Colorno, Mezzani, Trecasali, Torrile, Sorbolo.

Distretto n. 7 *con sede a Parma* e comprendente i quartieri di Oltretorrente, Cittadella, Lubiana, Molinetto, Montanara, San Lazzaro, Vigatto e San Pancrazio del comune di Parma ed i comuni di Collecchio, Montechiarugolo, Sala Baganza, Felino, Traversetolo.

Distretto n. 8 *con sede a Langhirano* e comprendente i comuni di Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma, Corniglio, Palanzano, Monchio delle Corti, Calestano.

Distretto n. 9 *con sede a Montecchio Emilia* e comprendente i comuni di Montecchio Emilia, Gattatico, Campegine, Cavriago, Bibbiano, Santo Ilario d'Enza, San Polo d'Enza, Ciano d'Enza.

Distretto n. 10 *con sede a Guastalla* e comprendente i comuni di Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Brescello, Boretto, Poviglio, Gualtieri, Novellara.

Distretto n. 11 *con sede a Reggio Emilia* e comprendente i comuni di Reggio Emilia, Castelnovo di Sotto, Ca del Bosco di Sopra, Bagnolo in piano, Quattro Castella, Albinea, Vezzano sul Crostolo.

Distretto n. 12 *con sede a Correggio* e comprendente i comuni di Correggio, Rolo, Fabbrico, Campagnola Emilia, Rio Saliceto, San Martino in Rio.

Distretto n. 13 *con sede a Scandiano* e comprendente i comuni di Scandiano, Rubiera, Casalgrande, Viano, Castellarano.

Distretto n. 14 *con sede a Castelnovo ne' Monti* e comprendente i comuni di Castelnovo ne' Monti, Casina, Baiso, Vetto, Carpineti, Ramiseto, Toano, Busana, Villa Minozzo, Collagna, Ligonchio.

Distretto n. 15 *con sede a Carpi* e comprendente i comuni di Carpi, Novi di Modena.

Distretto n. 16 *con sede a Mirandola* e comprendente i comuni di Mirandola, Finale Emilia, Concordia sul Secchia, San Possidonio, Cavezzo, Medolla, San Felice sul Panaro, San Prospero, Camposanto.

Distretto n. 17 *con sede a Modena* e comprendente i quartieri di Crocetta, San Cataldo, Madonnina, S. Faustino, Buon Pastore, Saliceta San Giuliano, Quattro Ville del comune di Modena e i comuni di Campogalliano, Soliera, Bastiglia, Bomporto, Ravarino.

Distretto n. 18 *con sede a Modena* e comprendente i quartieri di centro storico, San Lazzaro, Modena est, S. Agnese, San Damaso del comune di Modena ed i comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Nonantola.

Distretto n. 19 *con sede a Sassuolo* e comprendente i comuni di Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese, Maranello, Prignano sulla Secchia, Montefiorino, Palagano, Frassinoro.

Distretto n. 20 *con sede a Pavullo nel Frignano* e comprendente i comuni di Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, Montecreto, Sestola, Riolunato, Pievepelago, Fanano, Fiumalbo.

Distretto n. 21 *con sede a Vignola* e comprendente i comuni di Vignola, Castelvetro, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Guiglia, Zocca, Montese.

Distretto n. 22 *con sede a San Giovanni in Persiceto* e comprendente i comuni di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese.

Distretto n. 23 *con sede a San Giorgio di Piano* e comprendente i comuni di San Giorgio di Piano, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo, Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Minerbio, Baricella, Castello d'Argile.

Distretto n. 24 *con sede a Bologna* e comprendente i quartieri di Borgo Panigale, Santa Viola, Saffi, Marconi, Lame, Corticella, Bolognina del comune di Bologna.

Distretto n. 25 *con sede a Bologna* e comprendente i quartieri di San Donato, San Vitale, Irnerio del comune di Bologna.

Distretto n. 26 *con sede a Bologna* e comprendente i quartieri di Galvani, Murri Mazzini, San Ruffilo del comune di Bologna.

Distretto n. 27 *con sede a Bologna* e comprendente i quartieri di Barca, Costa, Saragozza, Malpighi, Colli del comune di Bologna.

Distretto n. 28 *con sede a Sasso Marconi* e comprendente i comuni di Sasso Marconi, Marzabotto, Castiglione dei Pepoli, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato, Grizzana.

Distretto n. 29 *con sede a Casalecchio di Reno* e comprendente i comuni di Casalecchio di Reno, Crespellano, Bazzano, Zola Predosa, Monteveglio, Montesampietro, Castello di Serravalle, Savigno.

Distretto n. 30 *con sede a Porretta Terme* e comprendente i comuni di Porretta Terme, Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Granaglione, Castel di Casio, Comugnano.

Distretto n. 31 *con sede a Budrio* e comprendente i comuni di Budrio, Molinella, Castenaso, Medicina, Granarolo dell'Emilia.

Distretto n. 32 *con sede a Castel San Pietro* e comprendente i comuni di Castel San Pietro, San Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Monterenzio, Loiano, Monghidoro.

Distretto n. 33 *con sede a Imola* e comprendente i comuni di Imola, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Casal Fiumanese, Borgo Tossignani, Fontanelice, Castel del Rio, Mordano.

Distretto n. 34 *con sede a Cento* e comprendente i comuni di Cento, Bondeno, Mirabello, Sant'Agostino, Pieve di Cento.

Distretto n. 35 *con sede a Ferrara* e comprendente i comuni di Ferrara, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico.

Distretto n. 36 *con sede a Copparo* e comprendente i comuni di Copparo, Ro, Berra, Iolanda di Savoia, Formignana, Tresigallo.

Distretto n. 37 *con sede a Codigoro* e comprendente i comuni di Codigoro, Mesola, Goro, Migliarino, Migliaro, Massa Fiscaglia, Lagosanto, Ostellato, Comacchio.

Distretto n. 38 *con sede ad Argenta* e comprendente i comuni di Argenta, Portomaggiore, Voghiera, Masi Torello.

Distretto n. 39 *con sede a Lugo* e comprendente i comuni di Lugo, Conselice, Alfonsine, Massa Lombarda, Fusignano, Sant'Agata sul Santerno, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cotignola.

Distretto n. 40 *con sede a Ravenna* e comprendente i comuni di Ravenna, Russi, Cervia.

Distretto n. 41 *con sede a Faenza* e comprendente i comuni di Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, Riolo Terme, Brisighella, Casola Valsenio, Modigliana, Tredozio.

Distretto n. 42 *con sede a Forlì* e comprendente i comuni di Forlì, Castrocaro Terme, Dovadola, Predappio, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Premilcuore.

Distretto n. 43 *con sede a Meldola* e comprendente i comuni di Meldola, Forlimpopoli, Bertinoro, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia.

Distretto n. 44 *con sede a Cesena* e comprendente i comuni di Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto, Cesenatico.

Distretto n. 45 *con sede a Savignano sul Rubicone* e comprendente i comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo, San Mauro Pascoli, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Borghi, Sogliano sul Rubicone.

Distretto n. 46 *con sede a Rimini* e comprendente i comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Sant'Arcangelo di Romagna, Poggio Berni, Torriana, Verucchio.

Distretto n. 47 *con sede a Morciano di Romagna* e comprendente i comuni di Morciano di Romagna, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Saludecio, Gemmano, Montefiore Conca, Montegridolfo, Mondaino, Coriano, Monte Scudo, Monte Colombo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 71

(6773)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sandoni prefabbricati, in Anzola dell'Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Sandoni prefabbricati di Anzola dell'Emilia (Bologna), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sandoni prefabbricati di Anzola dell'Emilia (Bologna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6923)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Biscotti Panettoni Colussi, in Milano, stabilimento di Vittorio Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Biscotti Panettoni Colussi, con sede in Milano, stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Biscotti Panettoni Colussi, con sede in Milano, stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6927)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Proroga a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di con-

versione aziendale della S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1973, 20 luglio 1973, 13 novembre 1973, 12 febbraio 1974, 22 maggio 1974, 1° agosto 1974, 7 novembre 1974, 21 febbraio 1975, 12 maggio 1975 e 14 ottobre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi di Forlì, è prolungata a quarantacinque mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6925)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Nevano, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6934)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Ferrari, con sede e stabilimento in Porto Mantovano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Calzaturificio Ferrari, con sede e stabilimento in Porto Mantovano (Mantova), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Ferrari, con sede e stabilimento in Porto Mantovano (Mantova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6930)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, con sede e stabilimento in Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 agosto 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6933)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Compensati Superga, stabilimento in Vigone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Compensati Superga, stabilimento di Vigone (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Compensati Superga, stabilimento di Vigone (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6932)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e Ferriera Catania, con sede e stabilimento in Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Acciaierie e Ferriera Catania, con sede e stabilimento in Catania, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e Ferriera Catania, con sede e stabilimento in Catania.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 febbraio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6931)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.

Suddivisione del territorio della regione Toscana in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, n. 416;

Esaminata la deliberazione n. 562 del 23 dicembre 1974 del consiglio della regione Toscana avente ad oggetto « Suddivisione del territorio regionale in distretti scolastici (legge 30 luglio 1973, n. 477 e decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416) »;

Esaminata la deliberazione n. 343 del 28 aprile 1975 del consiglio della regione Toscana avente ad oggetto « Completamento della proposta di suddivisione del territorio regionale in distretti scolastici (del n. 562 del 23 dicembre 1971): suddivisione del territorio dei comuni di Prato e Livorno »;

Esaminati i pareri, allegati alla deliberazione regionale sopra menzionate ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione Toscana;

Considerata la necessità di apportare variazioni nella ripartizione del territorio in distretti scolastici rispetto alla proposta deliberata dal consiglio regionale, ed in particolare:

costituire un distretto con sede a Pontremoli e comprendente i comuni di Pontremoli, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca, Zeri al fine di adeguare l'individuazione geografica del distretto scolastico alle esigenze in tal senso espresse dalla maggioranza dei comuni interessati ed in particolare per la morfologia del territorio, la distribuzione geografica dei comuni e relativi collegamenti;

costituire un distretto con sede ad Aulla e comprendente i comuni di Aulla, Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Licciana, Nardi, Podenzana, Tresana e la frazione di Gragnola del comune di Fosdinovo al fine di adeguare l'individuazione geografica del distretto scolastico alle esigenze espresse dalla maggioranza dei comuni interessati in relazione alla morfologia del territorio, alla distribuzione geografica dei comuni e relativi collegamenti ed in particolare tenuto conto che la frazione di Gragnola del comune di Fosdinovo insiste nel territorio del comune di Fivizzano e ne condivide le esigenze in relazione all'aggregazione distrettuale;

costituire un distretto con sede a San Casciano Val di Pesa, e comprendente i comuni di San Casciano Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa, Impruneta, Greve, Tavernelle Val di Pesa al fine di adeguare l'individuazione geografica del distretto alle esigenze di un razionale ed autonomo sviluppo scolastico dei suddetti comuni tenuto conto della omogeneità economica e sociale degli stessi;

costituire un distretto con sede a Sesto Fiorentino e comprendente i comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio e le aree elementari n. 2, 3 e 4 del comune di Firenze al fine di adeguare la costituzione del distretto alla naturale gravitazione scolastica ed in relazione alla presenza e dislocazione degli istituti di istruzione superiore nella sede del distretto scolastico;

costituire un distretto con sede a Firenze e comprendente le aree elementari n. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28 e 64 del comune di Firenze al fine di adeguare la costituzione del distretto all'attuale realtà scolastica caratterizzata dall'adeguata presenza di istituti di istruzione superiore frequentati da una popolazione scolastica ivi residente;

Considerata la necessità di una diversa distribuzione — rispetto alla proposta della regione — delle aree elementari del comune di Firenze in relazione alla costituzione dei sopracitati distretti, costituire: un distretto comprendente le aree elementari n. 1, 8, 9, 10, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52 e 53 del comune di Firenze ed il comune di Fiesole; un distretto comprendente le aree elementari n. 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 68 e 69 del comune di Firenze; un distretto comprendente le aree elementari n. 19, 20, 21, 22, 23, 41, 42, 43, 44, 45, 46 del comune di Firenze; un distretto comprendente le aree elementari n. 54, 55, 56, 62, 65, 66, 67 del comune di Firenze ed il comune di Bagno a Ripoli, aventi ognuno sede a Firenze;

Decreta:

Il territorio della regione Toscana è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « Distretti scolastici »:

Distretto n. 1 *con sede a Pontremoli* e comprendente i comuni di Pontremoli, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca, Zeri.

Distretto n. 2 *con sede ad Aulla* e comprendente i comuni di Aulla, Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Licciana Nardi, Podenzana, Tresana e la frazione di Gragnola del comune di Fosdinovo.

Distretto n. 3 *con sede a Carrara* e comprendente i comuni di Carrara, Fosdinovo (con esclusione della frazione di Gragnola).

Distretto n. 4 *con sede a Massa* e comprendente i comuni di Massa, Montignoso.

Distretto n. 5 *con sede a Lucca* e comprendente i comuni di Lucca, Pescaglia.

Distretto n. 6 *con sede a Capannori* e comprendente i commi di Capannori, Altopascio, Montecarlo, Porcari.

Distretto n. 7 *con sede a Viareggio* e comprendente i comuni di Viareggio, Camaiore, Massarosa.

Distretto n. 8 *con sede a Pietrasanta* e comprendente i comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema.

Distretto n. 9 *con sede a Barga* e comprendente i comuni di Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli.

Distretto n. 10 *con sede a Castelnuovo Garfagnana* e comprendente i comuni di Castelnuovo Garfagnana, Fabbriche di Vallico, Gallicano, Vergemoli, Camporgiano, Careggine, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Villa Collemandina.

Distretto n. 11 *con sede a San Marcello Pistoiese* e comprendente i comuni di San Marcello Pistoiese, Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio.

Distretto n. 12 *con sede a Pistoia* e comprendente i comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Sambuca Pistoiese.

Distretto n. 13 *con sede ad Agliana* e comprendente i comuni di Agliana, Montale, Quarrata.

Distretto n. 14 *con sede a Pescia* e comprendente i comuni di Pescia, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Uzzano, Villa Basilica, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve Nievole.

Distretto n. 15 *con sede a San Casciano Val di Pesa* e comprendente i comuni di San Casciano Val di Pesa, Impruneta, Greve, Tavernelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa.

Distretto n. 16 *con sede a Sesto Fiorentino* e comprendente i comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio e le aree elementari n. 2, 3 e 4 del comune di Firenze.

Distretto n. 17 *con sede a Firenze* e comprendente le aree elementari n. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28 e 64 del comune di Firenze.

Distretto n. 18 *con sede a Firenze* e comprendente le aree elementari n. 1, 8, 9, 10, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53 del comune di Firenze ed il comune di Fiesole.

Distretto n. 19 *con sede a Firenze* e comprendente le aree elementari n. 19, 20, 21, 22, 23, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del comune di Firenze.

Distretto n. 20 *con sede a Firenze* e comprendente le aree elementari n. 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 68 e 69 del comune di Firenze.

Distretto n. 21 *con sede a Firenze* e comprendente le aree elementari n. 54, 55, 56, 62, 65, 66, 67 del comune di Firenze ed il comune di Bagno a Ripoli.

Distretto n. 22 *con sede a Scandicci* e comprendente i comuni di Scandicci, Lastra a Signa, Signa.

Distretto n. 23 *con sede a Prato* e comprendente i quartieri n. 1, 2, 3, 6, 7 e 8 del comune di Prato ed i comuni di Cantagallo, Montemurlo, Vaiano, Vernio.

Distretto n. 24 *con sede a Prato* e comprendente i quartieri n. 4, 5, 9, 10 ed 11 del comune di Prato ed i comuni di Carmignano, Poggio a Caiano.

Distretto n. 25 *con sede a Borgo San Lorenzo* e comprendente i comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio.

Distretto n. 26 *con sede a Pontassieve* e comprendente i comuni di Pontassieve, Dicomano, Londa, Pelago, Rufina, San Godenzo.

Distretto n. 27 *con sede ad Empoli* e comprendente i comuni di Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Vinci.

Distretto n. 28 *con sede a Pisa* e comprendente i comuni di Pisa (parte nord, comprendente la zona a nord dell'Arno), San Giuliano Terme, Vecchiano.

Distretto n. 29 *con sede a Pisa* e comprendente il comune di Pisa (centro sud, comprendente la zona a sud dell'Arno).

Distretto n. 30 *con sede a Cascina* e comprendente i comuni di Cascina, Calci, Vico Pisano, Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano.

Distretto n. 31 *con sede a Pontedera* e comprendente i comuni di Pontedera, Bientina, Buti, Calcinaia, Palaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lari, Peccioli, Ponsacco, Terricciola.

Distretto n. 32 *con sede a San Miniato* e comprendente i comuni di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte.

Distretto n. 33 *con sede a Volterra* e comprendente i comuni di Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Laiatico.

Distretto n. 34 *con sede a Castelfiorentino* e comprendente i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi, Montaione, Montespertoli.

Distretto n. 35 *con sede a Poggibonsi* e comprendente i comuni di Poggibonsi, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Radicondoli, San Gimignano.

Distretto n. 36 *con sede a Livorno* e comprendente i quartieri di Sorgenti-Corea-Cigna, Filzi, S. Marco-Pontino, Venezia (Gorgona), Stazione, Magenta, Benci-Centro del comune di Livorno ed il comune di Collesalvetti.

Distretto n. 37 *con sede a Livorno* e comprendente i quartieri di Quercianella, Montenero, Antignano, Ardenza-La Rosa, S. Iacopo, Borgo Cappuccini, Colline-Coteto, Salviano-Collinaia-Valle Benedetta, Fabbricotti del comune di Livorno.

Distretto n. 38 *con sede a Cecina* e comprendente i comuni di Cecina, Castellina Marittima, Rosignano Marittimo, Santa Luce, Bibbona, Casale Marittima, Castagneto Carducci, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Monteverdi Marittimo, Sassetta.

Distretto n. 39 *con sede a Piombino* e comprendente i comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto.

Distretto n. 40 *con sede a Portoferraio* e comprendente i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana Marina, Marciana, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia Isola.

Distretto n. 41 *con sede a Grosseto* e comprendente i comuni di Grosseto, Castiglion della Pescaia, Campagnatico, Civitella Paganico, Roccastrada, Scansano.

Distretto n. 42 *con sede a Massa Marittima* e comprendente i comuni di Massa Marittima, Follonica, Gavorrano, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino.

Distretto n. 43 *con sede ad Orbetello* e comprendente i comuni di Orbetello, Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Pitigliano, Sorano.

Distretto n. 44 *con sede a Siena* e comprendente i quartieri: 1/*A* (località incluse: Petriccio, Acqua Calda, Torre Fiorentina, Stellino), 1/*B* (località incluse: Poggiarello, Camollia, Cappuccini, Marciano), 1/*C* (località incluse: San Prospero, La Lizza, Piazza Matteotti), 5/*A* (località incluse: Vico Alto, Malizia, Scacciapensieri, Bottega Nuova, Le Tolfe, Monteliscai), 5/*B* (località incluse: Viale Mazzini, Ravacciano, Provenzano, Bruco) del comune di Siena ed i comuni d Asciano, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Radda in Chianti, Rapolano.

Distretto n. 45 *con sede a Siena* e comprendente i quartieri: 2/*A* (località incluse: Costafabbri, Costalpino, Montalbuccio, Volte Basse, Volte Alte, Ginestretto, Fogliano, Montecchio, Terrensano e Certano), 2/*B* (località incluse: Tufi, Via di Città, Via del Casato, San Marco), 2/*C* (Fontebranda interna ed esterna, Via della Sapienza), 3/*A* (località incluse: Valli, Cerchiaia, Coroncina, Isola d'Arbia), 3/*B* (località incluse: Salicotto, Banchi di Sotto, San Martino, Via Val di Montone), 4/*A* (località incluse: Pispini, Certosa, Busseti, Ruffolo, Taverne d'Arbia, Presciano) del comune di Siena ed i comuni di Buonconvento, Chiusdino, Montealcino, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, San Giovanni d'Asso, Sovicille e S. Quirico d'Orcia.

Distretto n. 46 *con sede ad Arcidosso* e comprendente i comuni di Arcidosso, Abbadia San Salvatore, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Cinigiano, Piancastagniaio, Radicofani, Santa Fiora, Seggiano, Roccalbegna, Semproniano.

Distretto n. 47 *con sede a Montepulciano* e comprendente i comuni di Montepulciano, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequenda.

Distretto n. 48 *con sede ad Arezzo* e comprendente i comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella della Chiana, Monte San Savino, Subbiano.

Distretto n. 49 *con sede a Cortona* e comprendente i comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano Chiana.

Distretto n. 50 *con sede a San Giovanni Val d'Arno* e comprendente i comuni di San Giovanni Val d'Arno, Figline Val d'Arno, Incisa Val d'Arno, Reggello, Bucine, Castelfranco, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Val d'Arno, Pien di Sco, Terranuova Bracciolini, Rignano.

Distretto n. 51 *con sede a Bibbiena* e comprendente i comuni di Bibbiena, Castelfocognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla.

Distretto n. 52 *con sede a San Sepolcro* e comprendente i comuni di San Sepolcro, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano e Sestino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 395

(6774)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gonadogestina Ganassini » della ditta Istituto Ganassini, in Milano. (Decreto di revoca n. 4783/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 luglio 1964, con il quale venne registrata al n. 20373 la specialità medicinale denominata « Gonadogestina Ganassini » fiale liofilizzate + fiale solvente × cc. 2 a nome della ditta Istituto Ganassini, con sede in Milano, via Gaggia, 16, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata non corrispondendo l'associazione dei principi attivi ad una specifica indicazione terapeutica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gonadogestina Ganassini » fiale liofilizzate + fiale solvente × cc. 2, registrata al n. 20373 in data 21 luglio 1964 a nome della ditta Istituto Ganassini, con sede in Milano, via Gaggia, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6647)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Baskir composto » della ditta Laboratorios Kuba di Miramar Marianao Habana - Kuba, rappresentato in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico di Roma. (Decreto di revoca n. 4789/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 luglio 1952 e 6 marzo 1963, con i quali venne registrata al n. 6822 la specialità medicinale denominata « Baskir composto », nelle confezioni da 50 e 100 compresse, a nome della ditta Laboratorios Kuba, con sede in Miramar Marianao Habana - Kuba, rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico, con sede in Roma, viale Manzoni, 26;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Baskir composto », nelle confezioni da 50 e 100 compresse, registrata al n. 6822 in data 23 luglio 1952 e 6 marzo 1963, a nome della ditta Laboratorios Kuba, con sede in Miramar Marianao Habana - Kuba, rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6630)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sclerormon » della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, in Novate Milanese. (Decreto di revoca n. 4795/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 agosto 1958 e 2 ottobre 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 14111, 14111/1 e 14111/2 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Sclerormon » fiale × 2 cc. e le relative serie « Sclerormon » tipo forte, fiale × 2 cc. e « Sclerormon » tipo fortissimo, fiale × 3 cc., a nome della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, con sede in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41-43, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Sclerormon » fiale × 2 cc. e delle relative serie « Sclerormon » tipo forte, fiale × 2 cc. e « Sclerormon » tipo fortissimo, fiale × 3 cc., registrate rispettivamente ai numeri 14111, 14111/1 e 14111/2, in data 9 agosto 1958 e 2 ottobre 1959 a nome della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, con sede in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41-43.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6634)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitofosfina » della ditta Umberto Cassina, in Chiavari. (Decreto di revoca n. 4797/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 novembre 1959, con i quali venne registrata ai numeri 16438, 16438/*A*, 16438/*B* la specialità medicinale denominata « Vitofosfina », sciroppo, nonchè le relative categorie fiale di primo grado da 1 cc. e fiale di secondo grado con stricnina da 1 cc., a nome della ditta Umberto Cassina, con sede in Chiavari (Genova), via Ravaschieri, 1-*A*/16, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta G. Ogna e Figli, con sede in Milano;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitofosfina » sciroppo, nonchè delle relative categorie fiale di primo grado da 1 cc. e fiale di secondo grado con stricnina da 1 cc., registrate ai numeri 16438, 16438/*A* e 16438/*B* in data 30 novembre 1959 a nome della ditta Umberto Cassina, con sede in Chiavari (Genova), via Ravaschieri, 1-*A*/16.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6633)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Somatormone » della ditta Laboratori Byla di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Guieu, in Milano. (Decreto di revoca n. 4784/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1956, con il quale venne registrata al n. 11341 la specialità medicinale denominata « Somatormone » 6 fiale + 6 fiale di solvente × cc. 2, a nome della ditta Laboratori Byla di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Guieu, con sede in Milano, via Lomellina, 10, ora in Confienza (Pavia);

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Somatormone » 6 fiale + 6 fiale solvente × cc. 2, registrata al n. 11341 in data 6 luglio 1956 a nome della ditta Laboratori Byla di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Guieu, con sede in Milano, via Lomellina, 10, ora in Confienza (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6638)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biogestan » della ditta In.Fa.Ti., in Pavia. (Decreto di revoca n. 4768/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 25 giugno 1956, con il quale venne registrata al n. 11248 la specialità medicinale denominata « Biogestan » polvere, a nome della ditta In.Fa.Ti., con sede in Pavia, viale Libertà, 24, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biogestan » polvere, registrata al n. 11248 in data 25 giugno 1956 a nome della ditta In.Fa.Ti., con sede in Pavia, viale Libertà, 24.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6735)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiarist » della ditta Aristochimica S.r.l., in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 4793/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 18 marzo 1958, con i quali vennero registrate ai numeri 13584 e 13584/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cardiarist » fiale, nella confezione da 5 fiale × 1,5 cc., e la relativa categoria confetti, nella confezione da 24 confetti × gr. 0,250, a nome della ditta Aristochimica S.r.l., con sede in Milano, via Prandina, 25 (ora in Trezzano sul Naviglio - Milano, via Leonardo da Vinci, 146), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardiarist » fiale, nella confezione fiale 5 × 1,5 cc., nonchè della relativa categoria confetti, nella confezione confetti 24 × gr. 0,250, registrate rispettivamente ai numeri 13584 e 13584/*A*, in data 18 marzo 1958, a nome della ditta Aristochimica S.r.l., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 146.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6635)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bovstrol Lefranc » della ditta Prodotti specializzati Natali (P.S.N.) Soc.r.l., in Bologna. (Decreto di revoca n. 4787/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 14 marzo 1956 e 15 febbraio 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 10962 e 10962/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bovstrol Lefranc » fiale, e la relativa categoria fiale senza stricnina, a nome della ditta Prodotti specializzati Natali (P.S.N.) Soc.r.l., con sede in Bologna, via Marsili, 4 (ora in Quarto Inferiore - Bologna, via Viadagola, 4/2) prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale. sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bovstrol Lefranc » fiale, nonchè della relativa categoria fiale senza stricnina, registrate rispettivamente ai numeri 10962 e 10962/*A*, in data 14 marzo 1956 e 15 febbraio 1957, a nome della ditta Prodotti specializzati Natali (P.S.N.) Soc.r.l., con sede in Quarto Inferiore (Bologna), via Viadagola, 4/2.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6639)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antipofisina Negroni » della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 4773/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 29 aprile 1949, 20 ottobre 1962 e 16 giugno 1967, con i quali vennero registrate ai numeri 1617 e 1617/*A*, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Antipofisina Negroni », 3 fiale × 1 ml. e la relativa categoria 3 fiale liofilizzate tipo forte + 3 fiale solvente × ml. 2, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., con sede in Cremona, via Aglio, 4, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Antipofisina Negroni », 3 fiale × 1 ml. e della relativa categoria 3 fiale liofilizzate tipo forte + 3 fiale solvente × ml. 2, registrate rispettivamente ai numeri 1617 e 1617/*A*, in data 29 aprile 1949, 20 ottobre 1962 e 16 giugno 1967 a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., con sede in Cremona, via Aglio, 4.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6645)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Colasca » della ditta Farmaceutici Torta dei dottori G. e M. Revelli, in Arma di Taggia. (Decreto di revoca n. 4776/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 4 giugno 1957 e 27 luglio 1960, con i quali venne registrata al n. 10802 la specialità medicinale denominata « Colasca » pillole, nella confezione tubo da 30 pillole, a nome della ditta Farmaceutici Torta dei dottori G. e M. Revelli, con sede in Arma di Taggia (Imperia), via Queirolo, 11, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico Carlo Conti, con sede in Pisa, via Gereschi, 18 (ora 32);

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni fatte pervenire dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Colasca » pillole, nella confezione tubo da 30 pillole, registrata al n. 10802, in data 4 giugno 1957 e 27 luglio 1960, a nome della ditta Farmaceutici Torta dei dottori G. e M. Revelli, con sede in Arma di Taggia (Imperia), via Queirolo, 11.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6642)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Paidosan » della ditta Laboratorio italiano biochimico Lisapharma S.p.a., in Erba. (Decreto di revoca n. 4777/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 gennaio 1955, con il quale venne registrata al n. 9639 la specialità medicinale denominata « Paidosan » sciroppo, nella confezione flacone × g. 190, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico Lisapharma S.p.a., con sede in Erba (Como), via Licinio, 7 (ora via Licinio, 11/13), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente derivati arsenicali, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Paidosan » sciroppo, nella confezione flacone × g. 190, registrata al n. 9639, in data 5 gennaio 1955, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico Lisapharma S.p.a., con sede in Erba (Como), via Licinio, 11/13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6643)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sex-vigor » della ditta La Farmochimica italiana di Milano. (Decreto di revoca n. 4788/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 novembre 1950 e 16 dicembre 1954, con i quali venne registrata al n. 4195 la specialità medicinale denominata « Sex-vigor » confetti, a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via N. D'Apulia, 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto in data 30 luglio 1970, con il quale la ditta La Farmochimica italiana venne autorizzata a

far eseguire le operazioni terminali di confezionamento in blister della specialità medicinale suddetta presso la ditta S.I.I.T. di Trezzano sul Naviglio (Milano);

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Accertato che la ditta interessata non ha prodotto controdeduzioni in proposito;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sex-vigor » confetti, registrata al n. 4195, in data 22 novembre 1950, 16 dicembre 1954 e 30 luglio 1970, a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via N. D'Apulia, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6640)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Marziovit arsenicale » della ditta Giovanni Ogna & Figli, in Milano. (Decreto di revoca n. 4792/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 settembre 1969, con il quale venne registrata al n. 8638 la specialità medicinale denominata « Marziovit Arsenicale » sciroppo, a nome della ditta Giovanni Ogna & Figli, con sede in Milano, via C. Farini, 63, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Marziovit arsenicale » sciroppo, registrata al n. 8638, in data 30 settembre 1969, a nome della ditta Giovanni Ogna & Figli, con sede in Milano, via C. Farini, 63.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6636)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1976.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione 1° marzo 1976, n. 66, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un membro scelto in rappresentanza del settore del turismo, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del turismo fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalla legge 12 luglio 1951, n. 560 e dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1560.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(6555)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1976.

Istituzione del posto doganale Colle di Menouve, dipendente dalla dogana di Aosta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Visto l'art. 9, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce al Ministro per le finanze, tra l'altro, la facoltà di istituire, con proprio decreto, i posti doganali;

Considerato che la commissione italo-svizzera, prevista dall'art. 25 della convenzione italo-svizzera dell'11 marzo 1961, ha concordato l'istituzione di un ufficio doganale a controlli nazionali abbinati al Colle di Menouve (comune di Etroubles);

Decreta:

E' istituito il posto doganale del Colle di Menouve dipendente dalla dogana di Aosta.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà del predetto posto doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente.

Roma, addì 18 maggio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(6454)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975 e 5 gennaio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 22 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(7013)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1976.

Importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile, originari dal territorio di Taiwan.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 162/76 della commissione del 23 gennaio 1976 che sottopone ad autorizzazione le importazioni in Italia di accessori per tubi in ghisa originari di Taiwan;

Considerato che la commissione C.E.E. con il predetto regolamento n. 162/76 ha stabilito che il quantitativo dei prodotti in questione, originari da Taiwan, da importare entro il 30 giugno 1976 non dovrà superare le 820 tonnellate;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1976 è istituito un contingente di importazione di 820 tonnellate di accessori per tubi in ghisa malleabile (v.d. 73.20 S codice 300), originari del territorio di Taiwan; detto contingente è posto in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione devono presentare apposita domanda al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, specificando la voce doganale, il codice di statistica, le denominazioni, la quantità in kg e in numero di pezzi, il valore espresso in dollari USA ed il prezzo unitario della merce, specificato per ciascun tipo di prodotto.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata entro il termine su indicato.

Art. 3.

Al fine di consentire al Ministero la migliore valutazione comparativa delle richieste di autorizzazione di importazione le domande debbono essere accompagnate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1973-75, da copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1975, nonchè da certificati merceologici rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestanti lo svolgimento di una attività industriale o commerciale nel settore.

Detta documentazione deve essere corredata da una distinta per anno, dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori, convertito in dollari USA. Nel caso di merce venduta allo Stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; non sarà presa in considerazione documentazione diversa da quella sopra indicata.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1976

Il Ministro: De Mita

(6918)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Norme concernenti il deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero, istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976, è costituito presso una banca agente, da parte dello operatore interessato, o da parte di un altro residente in proprio, su mandato del primo e con riferimento alle specifiche operazioni con l'estero.

Sono escluse dall'obbligo del suddetto deposito, oltre a quelle previste dall'art. 3 del citato decreto 6 maggio 1976, le seguenti operazioni:

acquisto di titoli emessi dalla BEI e dalla CECA ed ammessi al collocamento totale o parziale in Italia;

rimborsi e pagamento di interessi relativi a prestiti ricevuti dall'estero;

pagamento a non residenti di pensioni e risparmi, altre prestazioni derivanti da assicurazioni sociali e contributi alimentari dovuti per legge;

trasferimento di stipendi ad agenti italiani all'estero con esclusione delle spese di rappresentanza;

assegnazione ad espatriandi, nei limiti previsti di lire italiane 5 milioni a persona oltre l'assegnazione turistica;

pagamenti su conti speciali autorizzati alimentati con fondi di provenienza estera per gli addebiti consentiti dalle specifiche autorizzazioni;

erogazione mediante accreditamenti in conti dello estero, di crediti accordati in base alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

rimesse di risparmi su redditi di lavoro;

contributi assistenziali agli emigrati e prestiti dell'ICLE;

pagamenti tramite vaglia postale e postagiro internazionali, entro i massimali consentiti;

pagamenti per importazione di stampa estera quotidiana;

accreditamenti in conti esteri di compagnie di navigazione marittima ed aerea di ricavi derivanti dalla vendita di biglietti di passaggio;

indennizzi di compagnie di assicurazione per responsabilità civile di residenti verso non residenti, trasferimenti all'estero a seguito di sentenze passate in giudicato;

provviste e dotazioni di bordo.

Art. 2.

Sono parimenti esclusi dal deposito i pagamenti per importazioni di reni artificiali e ricambi nonché prodotti emoderivati e i pagamenti, per qualsiasi causale, fino ad un massimo di lire italiane 100 mila.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: De Mita

(7067)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentanove società cooperative

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Enea, in Bologna, costituita per rogito Bonoli in data 12 giugno 1963, rep. n. 7270, reg. soc. n. 14874;

2) società cooperativa mista Rappresentanze riunite, in Bologna, costituita per rogito Luca Arrigo in data 14 settembre 1964, rep. n. 14566, reg. soc. n. 15423;

3) società cooperativa edilizia Ravone, in Bologna, costituita per rogito Pojani in data 10 giugno 1962, rep. n. 6910, reg. soc. n. 14317;

4) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Bologna sei, in Bologna, costituita per rogito Stame in data 30 agosto 1963, rep. n. 60487, reg. soc. n. 14943;

5) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Bologna diciotto, in Bologna, costituita per rogito Stame in data 12 settembre 1963, rep. n. 60578, reg. soc. n. 14976;

6) società cooperativa agricola Argelatese, in Argelato (Bologna), costituita per rogito Gallerani in data 17 settembre 1945, rep. n. 4095, reg. soc. n. 6797;

7) società cooperativa agricola Intercomunale di servizio - già cooperativa agricola del comune di Budrio, in Budrio (Bologna), costituita per rogito Marani in data 9 luglio 1946, rep. n. 32843, reg. soc. n. 7276;

8) società cooperativa di produzione e lavoro Fornaciai imolesi, in Imola (Bologna), costituita per rogito Corradi in data 24 aprile 1967, rep. n. 8428/4203, reg. soc. n. 16459;

9) società cooperativa agricola Caseificio sociale S. Paolo, in Monteveglio (Bologna), costituita per rogito Borsci in data 16 marzo 1964, rep. n. 9097, reg. soc. n. 15266;

10) società cooperativa edilizia Santa Lucia tra i soci delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - A.C.L.I. - e simpatizzanti di Palata Pepoli ed altre località della provincia di Bologna, in Palata Pepoli di Crevalcore (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 13 dicembre 1961, rep. n. 16776, reg. soc. n. 27707;

11) società cooperativa agricola Alpec, in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita per rogito Magnani in data 1° agosto 1968, rep. n. 522, reg. soc. n. 17084;

12) società cooperativa agricola Caseificio Val del Reno, in Sasso Marconi (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 4 aprile 1961, rep. n. 2655, reg. soc. n. 13738;

13) società cooperativa agricola C.A.P.A. - Berra - Cooperativa Assistenza Produttori Agricoli, in Berra (Ferrara), costituita per rogito Lucci in data 13 dicembre 1968, rep. n. 67058, reg. soc. n. 3075;

14) società cooperativa agricola Alba, in Coccanile di Copparo (Ferrara), costituita per rogito Feletti in data 21 aprile 1965, rep. n. 6413/3033, reg. soc. n. 2643;

15) società cooperativa di produzione e lavoro Terra e Lavoro, in Gallumara di Migliarino (Ferrara), costituita per rogito Ferroni in data 26 gennaio 1965, rep. n. 18922, reg. soc. n. 2608;

16) società cooperativa agricola La Proletaria, in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 26 gennaio 1963, rep. n. 23325, reg. soc. n. 586;

17) società cooperativa di pesca Nazzario Sauro, in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 20 febbraio 1954, rep. n. 14342/8604, reg. soc. n. 2778;

18) società cooperativa agricola Casearia di Albareto, in Modena fraz. Albareto, costituita per rogito Giannotti in data 10 maggio 1961, rep. n. 7994/2950, reg. soc. n. 3884;

19) società cooperativa agricola Stalla sociale Boschi di Missano, in Zocca (Modena), costituita per rogito Savani in data 25 aprile 1967, rep. n. 1878, reg. soc. n. 5205;

20) società cooperativa edilizia Themi fra funzionari della Giustizia e dipendenti Statali di Parma, in Parma, costituita per rogito Micheli in data 5 aprile 1962, rep. n. 4164, reg. soc. n. 4473;

21) società cooperativa edilizia Renato Emaldi, in Fusignano (Ravenna), costituita per rogito Scarano in data 26 giugno 1963, rep. n. 20962, reg. soc. n. 2899;

22) società cooperativa edilizia Flavia, in Foggia, costituita per rogito Pepe in data 27 novembre 1963, rep. n. 64474, reg. soc. n. 2092;

23) società cooperativa edilizia Conchiglia, in Lecce, costituita per rogito Franco in data 24 novembre 1962, rep. n. 45769, reg. soc. n. 2325;

24) società cooperativa edilizia Esperia 62, in Lecce, costituita per rogito Franco in data 17 novembre 1962, rep. n. 45686, reg. soc. n. 2341;

25) società cooperativa agricola Rinascita, in Copertino (Lecce), costituita per rogito Franco in data 12 agosto 1961, rep. n. 3305, reg. soc. n. 2276;

26) società cooperativa agricola ACLI di Borgagne, in Borgagne di Melendugno (Lecce), costituita per rogito Franco in data 20 febbraio 1965, rep. n. 61799, reg. soc. n. 2554;

27) società cooperativa edilizia la Popolare, in Guagnano (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 22 gennaio 1963, rep. n. 6397, reg. soc. n. 2474;

28) società cooperativa agricola ACLI S. Antonio di Melissano, in Melissano (Lecce), costituita per rogito Franco in data 11 agosto 1961, rep. n. 37315, reg. soc. n. 2261;

29) società cooperativa agricola ACLI San Vincenzo Martire di Parabita, in Parabita (Lecce), costituita per rogito Franco in data 4 ottobre 1961, rep. n. 381328, reg. soc. n. 2265;

30) società cooperativa di produzione e lavoro A.C.L.I. San Giuseppe di Taurisano, in Taurisano (Lecce), costituita per rogito Franco in data 25 marzo 1965, rep. n. 62755, reg. soc. n. 2566;

31) società cooperativa edificatrice Internati e Deportati empolesi, in Empoli (Firenze), costituita per rogito Verre in data 20 aprile 1963, rep. n. 26013, reg. soc. n. 16356;

32) società cooperativa edificatrice La Fiorente della Ginestra, in Lastra a Signa (Firenze), costituita per rogito Nizzi Nuti in data 23 gennaio 1964, rep. n. 12731, reg. soc. n. 17010;

33) società cooperativa edificatrice La Ginestra Fiorentina, in Lastra a Signa fraz. Ginestra (Firenze), costituita per rogito Nizzi Nuti in data 23 gennaio 1964, rep. n. 12732, reg. soc. n. 16972;

34) società cooperativa edificatrice La Speranza di Malmantile, in Lastra a Signa fraz. Malmantile (Firenze), costituita per rogito Nizzi Nuti in data 10 gennaio 1964, rep. n. 12694, reg. soc. n. 16971;

35) società cooperativa C.I.P.M.E.L. - Cooperativa Impiegati Portuali Marittimi Edilizia Lavoratori, in Marina di Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Cardi Cigoli in data 7 settembre 1967, rep. n. 1011, reg. soc. n. 1798;

36) società cooperativa edilizia Paolo Mascagni, in Pomarance (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 15 gennaio 1958, rep. n. 19544, reg. soc. n. 2441;

37) società cooperativa di Trasporto fra fattorini porta bagagli della Stazione di Montecatini Monsummano, in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Quirici in data 22 settembre 1946, rep. n. 5698, reg. soc. n. 835;

38) società cooperativa edilizia Dipendenti azienda Fanucchi, in Pescia (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 17 settembre 1964, rep. n. 12373, reg. soc. n. 1892;

39) società cooperativa edilizia Fornace S. Lucia, in S. Lucia di Uzzano (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 11 giugno 1963, rep. n. 10901, reg. soc. n. 1793.

(6754)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 aprile 1976, concernente « Deroghe alle disposizioni dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 453/69 modificato con il regolamento (CEE) n. 515/72, in materia di autotrasporto di cose », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976, all'allegato *B*, ultimo rigo, dove è scritto: « Visto, *il Direttore dell'ufficio* provinciale del lavoro », leggasi: « Visto, *il Capo dell'ispettorato* provinciale del lavoro ».

(7065)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 10 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,75	854,75	855,50	854,75	854,75	854,70	854,70	854,75	854,75	854,75
Dollaro canadese	873,45	873,45	874,50	873,75	873,25	873,40	873,10	873,45	873,45	873,45
Franco svizzero	345 —	345 —	343,15	345 —	343 —	345 —	343,30	345 —	345 —	345 —
Corona danese	140,65	140,65	140,15	140,65	140 —	140,60	140,15	140,65	140,65	140,65
Corona norvegese	155,50	155,50	154,80	155,50	154,75	155,45	155 —	155,50	155,50	155,50
Corona svedese	193,03	193,03	192,70	193,03	192,35	193 —	192,50	193,03	193,03	193 —
Fiorino olandese	313,97	313,97	313,90	313,97	312,80	313,95	313,25	313,97	313,97	314 —
Franco belga	21,72	21,72	21,65	21,72	21,63	21,70	21,68	21,72	21,72	21,70
Franco francese	181,50	181,50	180,75	181,50	180,60	181,45	181,30	181,50	181,50	181,50
Lira sterlina	1519,50	1519,50	1514,50	1519,50	1513,05	1519,45	1515,25	1519,50	1519,50	1519,50
Marco germanico	333,50	333,50	333,10	333,50	332,10	333,45	334 —	333,50	333,50	333,50
Scellino austriaco	46,62	46,62	46,50	46,62	46,35	46,60	46,53	46,62	46,62	46,60
Escudo portoghese	27,87	27,87	27,70	27,87	27,68	27,85	27,80	27,87	27,87	27,87
Peseta spagnola	12,68	12,68	12,65	12,68	12,58	12,65	12,64	12,68	12,68	12.68
Yen giapponese	2,88	2,88	2,80	2,88	2,85	2,85	2,8590	2,88	2,88	2,88

Media dei titoli del 10 giugno 1976

Rendita 5 % 1935	94,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,450
» 5 % (Ricostruzione)	95,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,825
» 5 % (Città di Trieste)	90,925
» 5 % (Beni esteri)	90,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,025
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	82,750
» 9 % » » 1975-90	92,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,950
» poliennali 7 % 1978	90,100
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,100
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1976

Dollaro USA	854,725
Dollaro canadese	873,275
Franco svizzero	344,15
Corona danese	140,40
Corona norvegese	155,25
Corona svedese	192,765
Fiorino olandese	313,61
Franco belga	21,70
Franco francese	181,40
Lira sterlina	1517,375
Marco germanico	333,75
Scellino austriaco	46,575
Escudo portoghese	27,835
Peseta spagnola	12,66
Yen giapponese	2,869

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	215.436	Caserta Lucia di Gennaro, moglie di De Santis Michele, domiciliata a Foggia. *Annotazione*: vincolata come dote della titolare, giusta contratto nuziale notaro Pepe di Foggia in data 31 maggio 1946	498.500

(6786)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 28 agosto 1954. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Siracusa. — Intestazione: Vinci Sebastiano fu Santo. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5994)

Smarrimento di ricevute rilasciate a fronte di cedole relative a titoli di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute rilasciate a fronte di cedole relative a titoli di debito pubblico:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 5350 Mod. 25-A. — Data: 20 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Cedole del debito pubblico: quantità: 1. — Ammontare: 1250;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 5351 Mod. 25-A. — Data: 20 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Cedole del debito pubblico: quantità: 1. — Ammontare: 8750;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 5352 Mod. 25-A. — Data: 20 novembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Cedole del debito pubblico: quantità: 1. — Ammontare: 2250.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno pagate a chi di ragione le cedole stesse, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5492)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

505° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1976, registro n. 5 Industria, foglio n. 193, al dott. Giovanni Montepagani, residente ad Empoli (Firenze), è rilasciata la concessione del giacimento di anidride carbonica da denominarsi « Acquabolla », sito in territorio del comune di Montespertoli (Firenze), per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1976, registro n. 5 Industria, foglio n. 17, è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società per azioni Talco e grafite Val Chisone, in Pinerolo (Torino), alla concessione della miniera di talco denominata « Montenero I », sita in territorio del comune di Livorno.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1976, registro n. 5 Industria, foglio n. 18, è accettata a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società per azioni Italcementi, in Bergamo, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Monte Pizzoch », sita in territorio del comune di Fregona (Treviso).

Con decreto ministeriale 29 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976, registro n. 5 Industria, foglio n. 112, la sig.ra Stevani Wilma, residente a Piacenza, titolare, quale erede testamentaria, della concessione di marna da cemento denominata « Vallecrosia », sita in territorio del comune di Golferenzo (Pavia), è dichiarata decaduta dalla concessione stessa con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976, registro n. 5 Industria, foglio n. 111, alla S.r.l. Mineraria italiana, con sede legale in Bergamo, è rilasciata la concessione del giacimento di rutilo e granati denominato « Pianpaludo », sito in territorio dei comuni di Urbe e Sassello (Savona), per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 14 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 29 aprile 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 2, alla S.p.a., Cementrapido, in S. Giovanni di Bellagio (Como), è accordata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la modifica dell'area della concessione per marna da cemento « Vergonese », in territorio del comune di Bellagio (Como).

(7025)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 358, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 23 maggio 1975 (n. 3572/72) il ricorso straordinario proposto dal prof. Nusca Romano, titolare di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « Sarpi » di Venezia, avverso la decisione 27 gennaio 1972 della commissione provinciale funzionante presso il provveditorato agli studi di Venezia ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, di reiezione del ricorso proposto dall'insegnante avverso il mancato conferimento di ore di insegnamento in soprannumero di economia e diritto e di matematica e fisica nel corso serale del medesimo istituto.

(6576)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, in Benevento, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 20 maggio 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Orsini » di 1ª categoria, in Benevento, in amministrazione straordinaria, il dottor Luca Aulisio è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6787)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana « S. Andrea » di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 maggio 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea » di Castelfranco Veneto (Treviso), società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria, l'avv. Adriano Mognon è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6788)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200 sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, sull'approvazione del bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1976;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul compimento degli obblighi di leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Per i giovani interessati alla chiamata alle armi del 9° e 10° scaglione dell'anno 1976 è prevista la sospensione dell'incorporazione qualora gli stessi abbiano titolo a partecipare al concorso e previo nulla osta del distretto militare di appartenenza.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il diploma di laurea di cui è provvisto;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.
Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psichica, la sottocommissione di cui alla lettera *a)* del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.
Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni che saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal comando generale;

b) dichiarazione del casellario giudiziale;

c) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello stato;

d) copia del foglio matricolare del concorrente militare.

Art. 7.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.
Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 7.

Art. 9.
Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psico-attitudinali i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.
Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idonneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera b) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m. 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento delle lue che, se positiva, comporterà la esclusione in qualsiasi fase del concorso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica e all'esame psicotecnico sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 11.
Adempimenti della sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettera a) e b), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 12.
Graduatoria

Ultimati gli accertamenti dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera a), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.
Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

f) foglio di congedo illimitato provvisorio o copia del foglio matricolare in conformità alla legge sul bollo.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 14.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al concorso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 12 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 15.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro per le finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 16.

Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per gli accertamenti fisio-psichici, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 17.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1976

p. *Il Ministro*: CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1976
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 373

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza - 00187 - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . con il punteggio di . . . ;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . . o capitaneria di porto di . . . . ;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4);

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . provincia di . . . . . . via . . . . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . .

Data, ...

Il candidato

. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7). . . . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione ai concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(6885)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 10 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 5 Difesa, foglio n. 24, relativo alla graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1975-76;

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati nella graduatoria del Corpo di stato maggiore e dei corpi tecnici, al posto a fianco di ciascuno indicato: stato maggiore: Rosito Maurizio (3°), Cannarella Giovanni (10°), Bassi Roberto Maria (11°), Decarlini Paolo (12°), Gulisano Lanfranco (13°), Gigantesco Aldo (15°), Peiretti Michele (51°), Ruzza Daniele (87°); corpi tecnici: Robitschek Matteo Roberto (11°), Fabbri Ermanno (12°), Lenoci Luigi (24°), Angotta Clodomiro (35°), hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori all'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale;

Tenuto conto che i concorrenti del collegio navale « Francesco Morosini » classificati nella graduatoria dei corpi tecnici al posto a fianco di ciascuno indicato: Gargiulo Filiberto (30°), Dal Piaz Bruno (33°), sono stati inclusi tra i vincitori del concorso rispettivamente al 27° e 30° posto dei corpi tecnici ed ammessi alla prima classe del corso normale in virtù della legge 18 febbraio 1964, n. 48, riguardante l'ammissione all'Accademia navale dei provenienti dal collegio navale stesso;

Tenuto conto altresì che, in applicazione della norma prevista dall'art. 12 del bando di concorso, il concorrente De Vita Alberto classificato a parità di merito al 15° posto nella graduatoria dei corpi tecnici ha diritto di precedenza quale orfano di guerra nei confronti del concorrente Ciampini Dario proveniente dalla « Nunziatella »;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti concorrenti, venendo classificati per corpi nel seguente ordine di graduatoria:

CORPO DI STATO MAGGIORE

1. Motta Gianfranco;
2. Sciaini Alessandro;
3. Marchetti Mario;
4. Benini Enrico;
5. Foltzer Emilio;
6. Castagnoli Giuliano;
7. Brandini Umberto;
8. Fazioli Andrea;
9. Volta Massimo;
10. D'Aniello Angelo;
11. Giamello Mauro;
12. Aldrovandi Giorgio;
13. Mottola Claudio;
14. Loriga Francesco;
15. Marzano Donato;
16. Bernardis Giampiero;
17. Garlaschelli Pier-Carlo;
18. Coppola Salvatore;
19. Caliendo Diego;
20. Canarutto Silvano;
21. Bottoni Francesco;
22. Mongardi Roberto;
23. Giannotta Cosimo;
24. Rinaldi Vincenzo;
25. Giuffrè Giuseppe;
26. Camaiora Alessandro;
27. Paumgardhen Enrico;
28. Piffer Elio;
29. Italia Vincenzo;
30. Faniglione Pietro;
31. Daicampi Massimo;
32. Piaggio Giovanni;
33. Mazzichi Carlo;
34. Laudadio Fabrizio;
35. Terranova Emanuele Paolo;
36. Battaglia Claudio Maria;
37. Baschieri Ivano;
38. Di Gianvito Dionino Antonio;
39. Mancini Paolo;
40. Bonetto Ricardo Gambrosier;
41. Pruzzo Pier-Luigi;
42. Ferralis Bruno;
43. Russo Michele;
44. Pellegrino Mario;
45. Maggiani Valter;
46. D'Alicandro Crescenzo;
47. Polonio Alessandro;
48. Faro Claudio Roberto;
49. Margiotta Giuseppe;
50. Melissa Leonardo;
51. Signore Andrea;
52. Chiossi Piero;
53. Lupo Carmelo;
54. Politi Antonio;
55. Ventriglia Giorgio;
56. Barotti Giovanni;
57. La Rocca Alfredo;
58. Mancosu Enea;
59. Basile Angelo;
60. Bramati Marco;
61. Scarano Giuseppe;
62. Potenza Franco;
63. Sferra Stefano;
64. Bovero Gianfranco;
65. Martina Walter;
66. Castriotta Angelo;
67. Cerutti Mario;
68. Calvo Benedetto Primiano;
69. Leonardi Pieralfredo;
70. Nunziata Michele;
71. Fracalanza Nunzio;
72. Gumiero Giovanni;
73. Fermetti Marco;
74. Faraone Remo;
75. Catalano Giuseppe;
76. Perillo Tommaso;
77. Perrini Giuseppe;
78. Surace Fausto;
79. Girasole Paolo;
80. Anastasi Rosario;
81. Maddaluno Gennaro;
82. Teppati Losè Fabio;
83. Mori Massimo;
84. De Carolis Flavio;
85. Florio Salvatore;
86. Siliberti Vincenzo;
87. Dollinar Alberto;
88. Rossi Antonio;
89. Suggi Liverani Franco;
90. Fatone Marco.

CORPI TECNICI
(Genio navale e armi navali)

1. Guma Massimo;
2. Lombardi Francesco;
3. Marchisio Maurizio;
4. Algardi Edvino;
5. Di Terlizzi Giuseppe;
6. Scala Francesco Filippo;
7. Elefante Mauro;
8. Strafforello Danilo;
9. Boccalatte Claudio;
10. Spanghero Bruno;
11. Zanon Franco;
12. Casapulla Ciro;
13. Scorrenti Fabio;
14. De Vita Alberto;
15. Ciampini Dario;
16. Lemme Antonio;
17. De Benedictis Massimo;
18. Di Vona Luigi;
19. Pisa Vitale;
20. Pich Gianluigi;

21. Ravotti Adriano;
22. De Rosa Giuseppe;
23. Quattrone Pier Luigi;
24. Gawlak Riccardo Giuseppe;
25. Di Donato Pasquale;
26. d'Alessandro Luciano;
27. Gargiulo Filiberto;
28. Romano Alessandro;
29. Barletta Pierluigi Biagio;
30. Dal Piaz Bruno;
31. D'Intino Gaetano Isacco;
32. Brioschi Gabriele;
33. Falcone Giovanni;
34. Signori Alessandro;
35. Nasti Antonio;
36. Perez de Vera Florio;
37. Colonna Angelo;
38. Acinapura Rosario Antonio;
39. Lega Enrico Costantino.

I predetti vincitori del concorso sono pertanto nominati allievi dell'Accademia navale, nell'ordine sopracitato ed ammessi nei rispettivi corpi alla prima classe del corso normale per l'anno accademico 1975-76 con decorrenza 9 ottobre 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: Forlani

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1976
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 195

(6758)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XXI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 1975, n. 3302, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1976, n. 26, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XXI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XXI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 dicembre 1975, n. 3302, è costituita come segue:

Presidente:

Vespasiano ing. Michele, dirigente superiore.

Membri:

Cinque ing. Luigi, dirigente superiore;
Coronidi ing. Sergio, primo dirigente;
Ferretti dott. Massimo, direttore aggiunto di divisione;
Marchetti ing. Guido, direttore aggiunto di divisione.

Segretario:

Di Michele Mario, dirigente superiore di esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 6 marzo 1976

Il Ministro: Orlando

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1976
Registro n. 29 *Poste, foglio n.* 146

(6600)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova (tabella XVII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1975, n. 3252, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova (tabella XVII), bandito con decreto ministeriale 20 febbraio 1975, n. 3099;

Visto che il dirigente superiore Massai dott. Giorgio è impossibilitato ad assolvere l'incarico di presidente della suddetta commissione a causa dei gravosi impegni derivanti dalla sua applicazione negli uffici dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Perusini ing. Renio, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova (tabella XVII), bandito con decreto ministeriale 20 febbraio 1975, n. 3099, in sostituzione del dirigente superiore Massai dottor Giorgio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: Orlando

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1976
Registro n. 29 *Poste, foglio n.* 387

(6831)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova (tabella XVII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1975, n. 3252, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova (tabella XVII), bandito con decreto ministeriale 20 febbraio 1975, n. 3099;

Visto che con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, n. 3319, il primo dirigente Perusini ing. Renio, già membro della predetta commissione esaminatrice, è stato nominato presidente della commissione stessa;

Ravvisata la necessità di affidare ad altro funzionario l'incarico di membro della ripetuta commissione, già disimpegnato dal suddetto ing. Perusini;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione ad esaurimento Scriattoli arch. Fabio, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a undici posti di operatore tecnico di posta pneumatica in prova (tabella XVII), bandito con decreto ministeriale 20 febbraio 1975, n. 3099, in sostituzione del primo dirigente Perusini ing. Renio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976
Registro n. 29 Poste, foglio n. 388

(6832)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria di alcuni concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre nei licei artistici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 13-14 del 27 marzo-3 aprile 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata la rettifica della graduatoria dei seguenti concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre nei licei artistici, in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 359:

figura e ornato modellato;
ornato disegnato.

(6790)

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;
Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1975, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con il decreto 8 ottobre 1975, è costituita come segue:

Presidente:

De Julio Bernardo, direttore capo di segreteria r.e. della Corte dei conti.

Membri:

Pazienza rag. Galeazzo, direttore di segreteria della Corte dei conti;
Sbrescia dott. Gian Pietro, direttore di revisione della Corte dei conti;
Belloni dott. Armando, direttore di segreteria della Corte dei conti;
Cardinale rag. Luigi, direttore di segreteria della Corte dei conti.

Eserciterà le funzioni di segretario il segretario principale della Corte dei conti sig. Pietro Del Litto.

Agli indicati componenti la commissione esaminatrice sarà corrisposto, ove competa, il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, da imputarsi al cap. 3841 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 235

(6760)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;
Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1975, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con il decreto 3 ottobre 1975, è costituita come segue:

Presidente:

Santiloni dott. Armando, direttore capo aggiunto di segreteria della Corte dei conti.

Membri:

Braico dott. Ugo, direttore di revisione della Corte dei conti;
Morelli rag. Giovanni, direttore di revisione della Corte dei conti;
Persichetti dott. Francesco, direttore di revisione della Corte dei conti;
Piersanti dott. Guido, direttore di segreteria della Corte dei conti.

Eserciterà le funzioni di segretario il segretario principale della Corte dei conti sig. Mario Bernardi.

Agli indicati componenti la commissione esaminatrice sarà corrisposto, ove competa, il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, da imputarsi al cap. 3841 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 234

(6759)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(6987)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(6988)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(6954)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(7035)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(6989)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(6957)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761550)